

# ANNEX 2 - PILOT EVALUATION REPORT

## D.T2.1.6 PILOT #2

ITL FOUNDATION (PP8) - EMILIA-ROMAGNA REGION (PP10)

---

Annex 2 - Internal cluster agreement

Version 1.0

09.2021

---

*Regolamento attuativo del Protocollo d'intesa*

*Cluster Eric*

Premessa. Finalità del regolamento attuativo

Le Parti perseguono gli obiettivi e le finalità definiti all'art 3 del "Protocollo di Intesa per la definizione, lo sviluppo e la promozione del Cluster Er.I.C. e la collaborazione del sistema delle Piattaforme Intermodali della Regione Emilia-Romagna nel contesto nazionale e internazionale - Attività 2021-2025 - Tra Regione Emilia-Romagna, Adsp del Mare Adriatico Centro Settentrionale, Cepim Spa, Dinazzano Po Spa, Interporto Bologna S.P.A., Terminal Rubiera S.R.L., Lotras S.P.A., Terminali Italia S.R.L. Gruppo Fs, Terminal Piacenza Intermodale srl, Sapir".

Il presente regolamento definisce le regole fondamentali per l'attuazione dei suddetti obiettivi e finalità, in particolare, con esclusione di qualunque affectio societatis, dettaglia:

1. Ruoli e obblighi reciproci delle parti;
2. Regole di funzionamento, comprensive del processo decisionale Cluster.

## Art. 1

### Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai soggetti che fanno parte del Cluster ER.I.C. (art. 2 del Protocollo) esclusivamente nell'ambito delle finalità e dell'attuazione del Protocollo stesso.

## I

### **Ruoli e obblighi reciproci delle parti**

## Art. 2

### Il coordinatore del Cluster

1. Gli impegni della Regione Emilia-Romagna e degli altri membri del Cluster sono definiti dagli art.5 e 6 del Protocollo.
2. La Regione è il coordinatore del Cluster. Le funzioni di coordinamento consistono nei seguenti compiti:
  - dare esecuzione al Protocollo e al presente Regolamento;
  - definire l'ordine del giorno da mettere in discussione, anche tenuto conto delle istanze formulate dagli altri componenti del Cluster;
  - sintetizzare la discussione e proporre le priorità di azione;
  - esercitare un'attività di monitoraggio sulle iniziative in corso;
  - Rappresentare il Cluster nelle iniziative pubbliche e istituzionali.
3. Ove vi siano attività esterne che prevedono una rappresentanza, nel caso la Regione sia impossibilitata a partecipare, il rappresentante del Cluster verrà designato dai membri del Cluster stesso.

## Art. 3

### Ruolo dei membri del Cluster

1. I membri del Cluster esercitano i seguenti poteri: poteri di indirizzo, proposta e controllo.  
Tali poteri sono esercitabili sia attraverso mail sia nelle riunioni.
2. I membri del Cluster:

- partecipano alle riunioni che sono verbalizzate e possono essere svolte anche in modalità telematica in forma sincrona.
- partecipano attivamente alle attività e a progetti, iniziative e programmi approvati annualmente, concorrendo fattivamente al perseguimento degli obiettivi;
- forniscono i dati, le informazioni e quant'altro in possesso per le finalità dei progetti, studi ed iniziative che saranno decise nell'ambito di ERIC.

#### Art. 4

##### Impegno di riservatezza

1. Tutta la documentazione e le informazioni fornite dai membri reciprocamente per il perseguimento degli scopi del Cluster dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Altri tipi di dati, inerenti le imprese del Cluster, anche se messe a disposizione di ER.I.C. (per le finalità indicate dal Protocollo) non possono essere divulgati autonomamente se non aggregati.

## II

### Regole di funzionamento

#### Art. 5

##### Regole generali di funzionamento

1. Le modalità operative di funzionamento sono indicate dall'art. 8 del Protocollo. In particolare:
  - Le riunioni del Cluster ER.I.C. si terranno almeno con cadenza trimestrale. Saranno inoltre convocate riunioni quando sia necessario condividere o aggiornare attività e progetti.
  - Il Referente responsabile identificato da ciascun componente del Cluster, parteciperà alle riunioni o ai singoli Gruppi di lavoro con autonomia decisionale, in considerazione degli specifici ambiti tecnici di approfondimento.
2. Le riunioni si svolgeranno come segue:

- Previa approvazione del Cluster, possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche esperti indipendenti;
- Il Coordinatore gestisce la segreteria del Cluster (convocazioni, redazione verbali, trasmissione documenti, ecc,) il sito web e i rapporti con i terzi. Può delegare queste funzioni tramite Accordo;
- Le riunioni possono essere convocate anche su richiesta di un singolo componente del Cluster.
- Le riunioni sono convocate di norma con comunicazione inviata a mezzo e-mail indirizzata ai membri del Cluster. Le riunioni vanno convocate, di norma, almeno 5 giorni prima della data prevista;
- Le riunioni sono ritenute valide qualunque sia il numero di presenti;
- Le riunioni possono essere svolte anche in modalità telematica in forma sincrona;
- In caso di impedimento, i componenti effettivi sono tenuti a darne preventiva comunicazione alla Segreteria del Coordinatore.

## Art. 6

### Gruppi di Lavoro

1. Come da art. 8 del Protocollo, è prevista la costituzione di Gruppi di Lavoro (GdL) e Tavoli Tecnici di approfondimento per gli ambiti tematici individuati all'art. 3 del Protocollo o di altri temi concordemente stabiliti.
2. L'iniziativa della formazione dei GdL può partire da un'aggregazione di almeno 2 componenti su indicazione del Coordinatore. I gruppi avranno la durata necessaria per il completamento delle attività. La proposta di formazione di un GdL deve descrivere almeno lo stato dell'arte del tema proposto, i risultati attesi, il programma delle attività.
3. Le modalità di convocazione e di riunione dei GdL sono stabilite dal Coordinatore in accordo con il Gruppo stesso.
4. I GdL forniranno al Cluster report sintetici delle attività e delle analisi svolte per la condivisione dei risultati raggiunti.

## Art. 7

### Riparto dei costi

1. In caso di partecipazione a fiere, incontri o missioni e comunque nello svolgimento di attività per il perseguimento degli obiettivi del Cluster indicati all'art. 4 del Protocollo, le modalità e la suddivisione dei costi saranno stabilite e concordate di volta in volta.
2. L'utilizzo di materiali (logo, Brochures, video, indicazione del sito, ecc.) prodotti per la promozione del "Cluster intermodale regionale" da parte di ogni singolo componente del Cluster ER.I.C. è sempre possibile in fiere, convegni in Italia o all'estero o incontri (col Ministero o per formazione o altro). Quanto sopra anche se il componente del Cluster partecipa a tali incontri singolarmente, previa comunicazione e autorizzazione del Cluster o del Coordinatore.

#### Art. 8

##### Nuovi ingressi

1. Nuovi ingressi da parte di altri soggetti, in coerenza con l'art. 2 del Protocollo, sono possibili su approvazione unanime delle parti e su richiesta di adesione in forma scritta.
2. L'adesione al Cluster non comporta alcun onere finanziario.

#### Art. 9

##### Recesso

1. Ogni membro del Cluster può recedere dal medesimo con la semplice comunicazione scritta con preavviso di almeno un anno.

#### Art. 10

##### Esclusione dal Cluster

1. I componenti del Cluster possono essere esclusi quando sono in stato di liquidazione, concordato preventivo, fallimento o quando sono sottoposti ad altre procedure di crisi dell'impresa, nonché in caso di reiterato mancato rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento e di cui al Protocollo.

2. L'esclusione viene deliberata dal Cluster all'unanimità (fatta eccezione per il componente da escludere) su proposta del Coordinatore e comunicata all'escluso: essa avviene o all'interno di una riunione o attraverso scambio di mail.
3. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell'esclusione, la quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata decisa.
4. L'intenzione di escludere un membro e le ragioni alla base di tale intenzione sono trasmesse al medesimo, il quale può entro 30 giorni presentare osservazioni sul punto al Coordinatore.

#### Art. 11

##### Processo decisionale

1. Le decisioni inerenti al piano di attività biennale sono assunte dai membri su proposta del coordinatore con l'accordo unanime .
2. Per l'attuazione del Piano il Coordinatore acquisisce i pareri favorevoli di almeno i tre quarti dei membri.

#### Art. 12

##### Pubblicità dei risultati delle attività

1. Tutta la documentazione risultante dalle attività del Cluster e dei GDL può essere pubblicata secondo le indicazioni del Cluster, su proposta del Coordinatore. Resta ferma la riservatezza sui dati disaggregati come da art. 4.

#### Art. 13

##### Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore allorquando sia stato approvato dai membri del Cluster all'unanimità.
2. Ciascun componente del Cluster può proporre modifiche, che vengono poste in discussione e vengono accolte con le stesse modalità indicate per l'approvazione.

## Art. 14

### Durata

1. Il presente Regolamento, in quanto strumento funzionale alla realizzazione del Protocollo, ha le stesse validità temporali e modalità di rinnovo previste dall'art. 10 del Protocollo, ovvero fino al 31 dicembre 2025.